# REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CON ALLEGATO SCHEMA DEI CONTI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

(ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità)

# TITOLO I - LA GESTIONE FINANZIARIA

~~-		
CAPO I	-	IL BILANCIO DI PREVISIONE
Articolo 1	-	Esercizio finanziario e bilancio di previsione
Articolo 2	-	Contenuto del bilancio di previsione
Articolo 3	-	Integrità ed universalità del bilancio
Articolo 4	-	Classificazione delle entrate e delle spese
Articolo 5	-	Fondo di riserva
Articolo 5 bis		Fondo compensazione entrate
Articolo 6	-	Formazione, presentazione, approvazione e modifiche del
		bilancio
Articolo 7	-	Struttura del bilancio
Articolo 8	-	Variazioni di bilancio e storni di fondi
CAPO II	_	LE ENTRATE
Articolo 9	_	Entrate dell'Autorità
Articolo 10	_	Accertamento delle entrate
Articolo 11	_	Riscossione e versamento delle entrate
Articolo 12	-	Reversali di incasso
CAPO III	_	LE SPESE
Articolo 13	_	Spese dell'Autorità
Articolo 14	_	Impegni di competenza dell'Autorità
Articolo 15	_	Impegni di competenza del Direttore generale
Articolo 16	_	Spese fisse e continuative
Articolo 17	_	Controllo degli impegni di spesa
Articolo 18	-	Divieto di assunzione di impegni dopo la chiusura
		dell'esercizio
Articolo 19	-	Accertamento dei residui passivi
Articolo 20	-	Liquidazione delle spese
Articolo 21	-	Ordinazione delle spese
Articolo 22	-	Mandati di pagamento
Articolo 23	-	Documentazione dei mandati di pagamento
Articolo 24	-	Emissione e controllo dei mandati di pagamento
Articolo 25	-	Pagamento delle spese
Articolo 26	-	Ritenute sui pagamenti
Articolo 27	-	Riduzione dei mandati collettivi
Articolo 28	-	Trasporto, riduzione e annullamenti dei mandati inestinti
CAPO IV	-	IL RENDICONTO ANNUALE
Articolo 29	-	Risultanze della gestione
Articolo 30	-	Conto del bilancio
Articolo 31	-	Conto del patrimonio
Articolo 32	-	Allegati al conto del bilancio
Articolo 33	-	Allegati al conto del patrimonio
Articolo 34	-	Formazione, presentazione ed approvazione del
		rendiconto

# TITOLO II - LA GESTIONE PATRIMONIALE

-	Patrimonio dell'Autorità
-	Classificazione dei beni
-	Inventario dei beni
-	Carico e scarico dei beni
-	Chiusura annuale degli inventari
-	Ricognizione dei beni e rinnovo degli inventari
	- - -

Articolo 41 - Materiali di consumo

# TITOLO III - I CONTRATTI

Articolo 42	-	Norme generali
Articolo 42 bis	-	Trattativa privata
Articolo 43 ter	-	Spese in economia
Articolo 43	-	Stipulazione del contratto
Articolo 44	-	Approvazione dei contratti
Articolo 45	-	Collaudo dei lavori e delle forniture
Articolo 46	-	Clausole contrattuali

# TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

# CAPO I - LA RAGIONERIA Articolo 47 - Ufficio di ragioneria Articolo 48 - Attribuzioni dell'Ufficio di ragioneria Articolo 49 - Scritture contabili CAPO II - LA TESORERIA

Articolo 50 - Servizio di cassa
Articolo 51 - Conti correnti bancari
Articolo 52 - Convenzione relativa al servizione relativa al servizi

Articolo 52 - Convenzione relativa al servizio di cassa

Articolo 53 - Vigilanza della ragioneria

# CAPO III - CONSEGNATARIO E CASSIERE

Articolo 54	-	Consegnatario e Cassiere
Articolo 55	-	Compiti del Consegnatario
Articolo 56	-	Inventari e registri di carico e scarico
Articolo 57	-	Richieste di forniture o lavori
Articolo 58	-	Vigilanza dell'Ufficio di ragioneria
Artciolo 59	-	Cambiamento del Consegnatario
Articolo 60	-	Compiti del Cassiere
Articolo 61	_	Pagamenti del Cassiere

Articolo 62 - Delega per la riscossione di stipendi e di altri assegni

Articolo 63 - Custodia del denaro e dei valori

Articolo 64 - Scritture di cassa Articolo 65 - Verifiche di cassa

CAPO IV - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Articolo 66 - Mancanza, assenza o impedimento del Direttore generale

Articolo 67 - Collegio dei revisori dei conti

Articolo 67 bis - Funzioni del Collegio dei revisori dei conti

Articolo 68 - Disposizione transitoria Articolo 69 - Esercizio transitorio

# ALLEGATO N. 1 SCHEMA DEI CONTI

# TITOLO I - LA GESTIONE FINANZIARIA

# CAPO I - IL BILANCIO DI PREVISIONE

### Articolo 1

# Esercizio finanziario e bilancio di previsione

- 1. L'esercizio finanziario dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito richiamata come l'Autorità) ha la durata di un anno, dall'1 gennaio al 31 dicembre. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dall'Autorità secondo lo Schema dei conti posto in allegato che è parte integrante del presente Regolamento di contabilità (Allegato n. 1).
- 2. L'esercizio provvisorio si svolge sulla base degli stanziamenti previsti nel precedente esercizio.

### Articolo 2

# Contenuto del bilancio di previsione

- 1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza. Unità elementare del bilancio è il capitolo.
- 2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate.
- 3. Nel bilancio è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa, rispettivamente, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

# Articolo 3

# Integrità ed universalità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale e senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese od entrate.

# Articolo 4

# Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I Entrate correnti:

Titolo II Entrate in conto capitale;

Titolo III Partite di giro e contabilità speciali.

2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I Spese correnti;

Titolo II Spese in conto capitale;

Titolo III Partite di giro e contabilità speciali.

3. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto, in conformità allo Schema dei conti di cui all'articolo 1.

### Articolo 5

# Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per eventuali deficienze di stanziamento.

# Articolo 5 bis

# Fondo compensazione entrate

- 1. E' istituito, al titolo I, categoria VI, capitolo 161, dello Schema dei conti un capitolo di spesa denominato "Fondo compensazione entrate".
  - Il Fondo compensazione entrate viene alimentato annualmente con l'avanzo di amministrazione risultante dall'esercizio precedente.
  - La dotazione finanziaria del Fondo compensazione entrate non può comunque eccedere, nel suo ammontare totale, l'importo massimo di euro 22.000.000 (ventidue milioni).
- 2. Il Fondo compensazione entrate può essere utilizzato per far fronte ad eventuali esigenze finanziarie e di cassa qualora si verifichino ritardi nel trasferimento all'Autorità dei contributi versati dagli esercenti, ovvero nell'eventualità di mancato pagamento, totale o parziale, dei contributi dovuti.
  - Qualora il Fondo venga utilizzato nei casi di cui al comma precedente, il Fondo stesso viene ricostituito nella sua originaria dotazione al momento dell'effettivo trasferimento all'Autorità dei contributi.
- 3. L'utilizzo delle somme disponibili sul Fondo compensazione entrate è disposto con delibera dell'Autorità.

# Articolo 6

# Formazione, presentazione, approvazione e modifiche del bilancio

- 1. Il Direttore generale predispone il progetto di bilancio di previsione e lo invia al Presidente, il quale lo sottopone all'Autorità entro il 30 novembre di ciascun anno.
- 2. L'Autorità, con apposita delibera, approva il bilancio di previsione entro il successivo 31 dicembre.

# Struttura del bilancio

- 1. Il bilancio di previsione comprende:
  - a) un prospetto per capitoli contenente per ciascuno di essi oltre il numero. la denominazione, la somma proposta, a confronto con quella risultante dal precedente bilancio approvato;
  - b) gli allegati eventualmente necessari per illustrare le proposte.
- 2. Il bilancio di previsione si chiude con:
  - a) un riassunto nel quale sono indicati il totale di ciascun titolo con le risultanze delle singole categorie;
  - b) un riepilogo comprendente distintamente le risultanze per ciascun titolo ed il totale generale.

### Articolo 8

# Variazioni di bilancio e storni di fondi

1. Le variazioni del bilancio di previsione e gli storni di fondi, compresi quelli inerenti all'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberati con le procedure previste per il bilancio di previsione.

# **CAPO II - LE ENTRATE**

# Articolo 9

# Entrate dell'Autorità

- 1. Le entrate dell'Autorità sono costituite:
  - a) dai contributi versati dagli esercenti i servizi di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  - b) dai contributi dello Stato ove disposto;
  - c) dai redditi patrimoniali;
  - d) dai recuperi, rimborsi e proventi.
- 2. Tutte le entrate debbono essere iscritte nel bilancio di previsione. Tuttavia, per quelle che non siano in esso previste, rimane impregiudicato il diritto dell'Autorità a riscuoterle e, fermo l'obbligo da parte dei competenti uffici e dei funzionari ad essa preposti, di curarne l'accertamento e la riscossione.

# Accertamento delle entrate

- 1. L'accertamento delle entrate si compie quando gli uffici competenti definiscono le ragioni di credito dell'Autorità e la persona del debitore e dispongono l'iscrizione, come competenza dell'esercizio finanziario, dell'ammontare del credito che viene a scadere entro l'esercizio.
- 2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione ai competenti capitoli di bilancio. A tal fine, i documenti che comportano accertamenti di entrate sono comunicati all'Ufficio di ragioneria.
- 3. Le entrate accertate e non riscosse entro l'anno d'esercizio costituiscono residui attivi.

# Articolo 11

# Riscossione e versamento delle entrate

- 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel successivo articolo 12 è delegata al Direttore generale la facoltà di assicurare le entrate come indicato dal bilancio di previsione.
- 2. Le entrate sono riscosse, in linea generale, per mezzo dell'istituto di credito incaricato del servizio di cassa, secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al successivo articolo 52, in base a reversali di incasso.

# Articolo 12

# Reversali di incasso

- 1. Le reversali di incasso, firmate dal Direttore generale o da un suo delegato e firmate dal responsabile dell'Ufficio di ragioneria, contengono le seguenti indicazioni:
  - a) esercizio finanziario;
  - b) numero d'ordine progressivo e il capitolo d'imputazione;
  - c) nominativo del debitore;
  - d) causale della riscossione:
  - e) somma da riscuotere in cifre e in lettere;
  - f) data di emissione;
  - g) atti e documenti allegati.
- 2. Le reversali non riscosse alla fine dell'esercizio vengono restituite dall'istituto incaricato dall'Autorità per l'annullamento e la riemissione in conto competenza dell'esercizio successivo.

# **CAPO III - LE SPESE**

### Articolo 13

# Spese dell'Autorità

1. Le spese dell'Autorità sono quelle cui l'Autorità medesima deve provvedere a carico del proprio bilancio per effetto di leggi, regolamenti ed altre norme di carattere generale, di provvedimenti interni o di carattere istituzionale.

### Articolo 14

# Impegni di competenza dell'Autorità

- 1. L'Autorità con propria delibera può disporre un'apertura di credito, entro la somma massima di euro 60.000 (sessantamila), a favore di un proprio dipendente che esercita le funzioni di Cassiere. Questi, nei limiti dei fondi a disposizione, può prelevare dal conto corrente generale intestato alla Autorità le somme per provvedere a spese di carattere urgente iscritte in bilancio.
- 2. Il Cassiere è tenuto a presentare rendiconto trimestrale, con i relativi documenti giustificativi, che l'Autorità approva prima di disporre il reintegro dei fondi a disposizione.
- 3. Gli impegni di missione e di rappresentanza dei componenti dell'Autorità sono assunti nei limiti del bilancio di previsione secondo le modalità stabilite dall'Autorità.

### Articolo 15

# Impegni di competenza del Direttore generale

- 1. Il Direttore generale assume impegni di spesa per tutte le spese fisse e continuative, di cui all'articolo 16, senza limite di importo, e per le altre spese fino al limite di euro 500.000 (cinquecentomila). Il predetto limite è ridotto a euro 200.000 (duecentomila) in caso di impegno conseguente a procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al di sopra dei predetti limiti è competente l'Autorità.
- 2. Il Direttore generale comunica all'Autorità l'ammontare e la specificazione delle spese da lui disposte. Per le spese fisse e continuative, di cui all'articolo 16, il Direttore generale trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo bimestrale.
- 3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore generale è sostituito, nell'esercizio delle incombenze previste dal presente articolo, dal dirigente dallo stesso designato.

Il Direttore generale può delegare le funzioni di cui ai commi precedenti al responsabile del Servizio amministrazione e personale ed al responsabile dell'Ufficio di Roma. La delega, per le spese diverse da quelle fisse e continuative, è contenuta nel limite di importo fissato dal Direttore generale medesimo. Detto limite comunque non è superiore a euro 200.000 (duecentomila) e, per gli acquisti effettuati senza la pubblicazione di un bando, a euro 50.000 (cinquantamila).

### Articolo 16

# Spese fisse e continuative

# 1. Sono spese fisse:

- a) le indennità, e i connessi oneri, spettanti al Presidente e ai Membri dell'Autorità:
- b) gli stipendi, gli assegni, le indennità e gli oneri relativi al personale.

# 2. Sono spese continuative quelle concernenti:

- a) provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
- b) spese per manutenzione di locali e relativi impianti;
- c) forniture di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento e condizionamento;
- d) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- e) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, "personal computer", stampanti, lettori di "badge" e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
- f) acquisto, noleggio, riparazione e assicurazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto;
- g) spese postali, telegrafiche, telex e telefoniche;
- h) trasporti, spedizioni, facchinaggio e immagazzinaggio;
- i) abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e simili, acquisto di libri, nonché relative spese di ordinaria rilegatura;
- j) organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nazionali ed internazionali, fitto dei locali occorrenti, stampa e spedizione di inviti e degli atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;
- k) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili ed attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami;
- 1) iniziative culturali specialistiche;
- m) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;
- n) spese per accertamenti medico-fiscali;
- o) spese per aggiornamento tecnico-professionale del personale;
- p) divulgazione dei bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione;
- q) spese per traduzioni, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze;
- r) spese per stampa, tipografia, litografia;

- s) assicurazione per responsabilità civile, furto e incendio e servizio di vigilanza uffici:
- t) canoni di locazione di immobili a breve termine;
- u) spese per il funzionamento di commissioni, gruppi di lavoro e altri organi consultivi dell'Autorità;
- v) spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi, comprese l'acquisto di materiale igienico-sanitario;
- w) spese per il servizio di fornitura pasti e sostitutivo mensa mediante la fornitura di buoni pasto.

# Controllo degli impegni di spesa

- 1. Gli atti comportanti oneri a carico del bilancio devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, al responsabile dell'Ufficio di ragioneria, che provvede alla verifica delle regolarità della documentazione e della esatta imputazione della spesa, nel limite delle disponibilità di bilancio.
- 2. Gli atti che non siano ritenuti regolari sono restituiti non vistati, con i rilievi e le osservazioni dell'Ufficio di ragioneria, all'area, al servizio o all'ufficio di provenienza, per il riesame.
- 3. Persistendo la rilevata irregolarità, l'Ufficio di ragioneria trasmette gli atti al Direttore generale, il quale può decidere di proporli comunque per delibera all'Autorità.

# Articolo 18

# Divieto di assunzione di impegni dopo la chiusura dell'esercizio

- 1. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
- 2. Le somme stanziate e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere riportate e aggiunte ai relativi stanziamenti nei corrispettivi capitoli dell'esercizio successivo.

# Articolo 19

# Accertamento dei residui passivi

1. L'accertamento delle somme impegnate e non pagate da iscriversi come residui passivi nel conto consuntivo è fatto a cura dell'Ufficio di ragioneria sulla base degli elenchi delle singole partite trasmessi dai servizi ed uffici che hanno disposto le spese.

# Liquidazione delle spese

- La liquidazione delle spese, con la determinazione dell'esatto importo da pagare e l'individuazione del soggetto creditore, è effettuata mediante ordinativi sulla base dei documenti che comprovino il diritto acquisito dai creditori della Autorità. Detti documenti devono essere compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento. I conti dei fornitori da unirsi alla liquidazione di spesa per provvista di materiale mobile affidato al Consegnatario debbono recare a corredo lo scontrino di inventariazione, con la dichiarazione di ricevuta del Consegnatario per i materiali assunti in carico o una dichiarazione di ricevuta per i materiali di immediato consumo.
- 2. I documenti sui quali è basata la liquidazione delle spese e che debbono corredare il relativo ordinativo debbono essere muniti di certificazioni comprovanti i diritti dei creditori. Un esemplare di tali documenti, in forma di semplice copia autentica, deve sempre essere conservato negli atti dell'ufficio che propone il pagamento. L'emissione di duplicati di tali documenti può aver luogo soltanto in casi di imprescindibile necessità e con forme e cautele tali da evitare possibili reiterazioni di pagamento.
- 3. Alla proposta di pagamento devono essere allegati il provvedimento di autorizzazione della spesa ed eventualmente i contratti e le lettere di ordinazione di forniture, beni e servizi, i documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e sevizi, verbali di collaudo ove richiesti, i buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili, ovvero la bolletta di consegna dei materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, le note di liquidazione fatture e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. Al fine dell'emissione dei mandati di pagamento è necessaria la firma per autorizzazione del Direttore generale o di un suo delegato.

### Articolo 21

# Ordinazione delle spese

1. Il pagamento delle spese viene effettuato mediante emissione di mandati di pagamento sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

# Articolo 22

# Mandati di pagamento

- 1. I mandati di pagamento, individuali e collettivi, firmati dal Direttore generale o da un suo delegato e vistati dal responsabile dell'Ufficio di ragioneria, o da un suo delegato, contengono le seguenti indicazioni:
  - a) esercizio finanziario;
  - b) numero d'ordine progressivo e capitolo d'imputazione;
  - c) nominativo del creditore;

- d) causale del pagamento;
- e) somma da pagare in cifre e in lettere;
- f) modalità di estinzione del titolo;
- g) data di emissione;
- h) documenti giustificativi.
- 2. I mandati debbono essere scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni. In caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia più conveniente annullare il titolo di spesa e riemetterne un altro.
- 3. I mandati che si riferiscono alle spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

# Documentazione dei mandati di pagamento

- 1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, dall'ordinativo di spesa e dai relativi documenti giustificativi.
- 2. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa.

# Articolo 24

# Emissione e controllo dei mandati di pagamento

- 1. Verificate la legalità della spesa, la regolarità della documentazione e della liquidazione, l'esatta imputazione al bilancio e la disponibilità dei fondi sul relativo capitolo, il responsabile dell'Ufficio di ragioneria appone la propria firma sul titolo di spesa e ne dispone la trasmissione, con apposito elenco numerato progressivamente, all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa, con contemporanea comunicazione al creditore.
- 2. Ove emergano irregolarità, si attua la procedura di cui al precedente articolo 17.

### Articolo 25

# Pagamento delle spese

- 1. Al pagamento dei mandati si provvede da parte dell'istituto di credito incaricato del servizio di cassa secondo le modalità di estinzione sul titolo.
- 2. Il mandato si intende estinto con l'indicazione sul titolo, a cura del Cassiere, degli estremi dell'operazione effettuata.

# Ritenute sui pagamenti

- 1. L'ammontare delle ritenute sui pagamenti diverse da quelle indicate nei commi seguenti, deve risultare dai mandati relativi, distintamente dalla somma da pagare ai creditori, ed essere introitato, previa emissione di reversale, negli appositi capitoli di entrata per il successivo versamento alle amministrazioni o enti ai quali compete.
- 2. Per le ritenute derivanti da cessioni o da assegnazioni giudiziali, il diffalco si effettua in sede di liquidazione della spesa e si emettono mandati a favore dei cessionari o dei creditori sequestranti.
  - L'importo delle ritenute dipendenti da penalità contrattuali costituisce un'economia di bilancio.

# Articolo 27

# Riduzione dei mandati collettivi

- 1. I mandati collettivi non interamente estinti alla fine dell'esercizio nel quale furono emessi sono restituiti dall'istituto di credito incaricato del servizio di cassa all'Ufficio di ragioneria, che provvede alla loro contabilizzazione per le somme realmente pagate ed alla loro riduzione per la parte rimasta insoluta.
- 2. L'Ufficio di ragioneria promuove da parte dell'ufficio ordinatore della spesa l'emissione di nuovi mandati nell'esercizio successivo per l'importo delle somme precedentemente rimaste insolute, con l'imputazione al conto residui.

# Articolo 28

# Trasporto, riduzione e annullamenti dei mandati inestinti

- 1. I mandati, sia individuali che collettivi, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto e rimasti interamente insoluti, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché ne sia annotata l'imputazione dal conto competenza al conto dei residui. Di tali mandati l'Ufficio di ragioneria compila, distintamente per ciascun capitolo di bilancio, appositi elenchi per le conseguenti annotazioni contabili.
- 2. I mandati che, alla fine dell'esercizio successivo a quello della loro emissione, rimangono ancora da pagare in tutto o in parte, debbono essere annullati o ridotti con le modalità di cui al precedente articolo 27.
  - Al pagamento delle partite rimaste insolute si provvede con l'emissione di nuovi mandati con le modalità di cui al primo comma.

# CAPO IV - IL RENDICONTO ANNUALE

# Articolo 29

# Risultanze della gestione

- 1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono esposti nel rendiconto annuale, costituito da due parti: il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 2. La prima parte dimostra i risultati della gestione del bilancio, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli secondo la classificazione adottata.
  - La seconda parte contiene la dimostrazione della consistenza del patrimonio della Autorità all'inizio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso.

# Articolo 30

# Conto del bilancio

- 1. Il conto del bilancio indica, per ciascun capitolo, per quanto si riferisce alla competenza:
  - a) le entrate previste, riscosse e rimaste da riscuotere, nonché il totale degli accertamenti:
  - b) le spese previste, pagate e rimaste da pagare, nonché il totale degli impegni.
- 2. Sono indicati distintamente, con riferimento ai corrispondenti capitoli, i risultati della gestione dei ratei e dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

# Articolo 31

# Conto del patrimonio

- 1. Il conto del patrimonio comprende:
  - a) le disponibilità finanziarie:
  - b) i beni mobili, i crediti, i titoli di credito e le altre attività;
  - c) gli accantonamenti per i fondi speciali;
  - d) i debiti e le passività diverse;
  - e) il saldo netto patrimoniale;
  - f) i conti d'ordine.

### Articolo 32

# Allegati al conto del bilancio

- 1. Al conto del bilancio sono allegati i prospetti indicanti:
  - a) il risultato finanziario della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni ed i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;

- b) il risultato amministrativo della gestione medesima con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare per competenza e residui alla fine dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo di amministrazione;
- c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da deliberazioni emanate in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari, prelevamenti dal fondo di riserva o storni da capitolo a capitolo;
- d) il prospetto delle variazioni economiche intervenute nell'esercizio.

# Allegati al conto del patrimonio

- 1. Al conto del patrimonio sono allegati i prospetti indicanti:
  - a) la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio, intesa ad evidenziare gli effetti economici prodotti dalla gestione del bilancio sulla consistenza patrimoniale;
  - b) il risultato generale delle rendite e delle spese derivanti dalla gestione del bilancio e da quella del patrimonio;
  - c) la dimostrazione dei punti di concordanza tra le scritture dell'Autorità ed i conti correnti bancari relativi alle varie gestioni di fondi.
- 2. Sono allegati al conto del patrimonio i conti dei fondi speciali, dimostrativi dei risultati delle operazioni effettuate nell'esercizio per ciascuno dei detti fondi.

# Articolo 34

# Formazione, presentazione ed approvazione del rendiconto

- 1. Il rendiconto annuale é compilato dal responsabile dell'Ufficio di ragioneria sulla base delle scritture contabili da esso tenute.
- 2. L'Ufficio di ragioneria, dopo aver accertato la completa ed esatta esecuzione di tutti gli adempimenti contabili e parificato i dati rilevati dalle proprie scritture con quelli provenienti dall'istituto di credito che effettua l'esercizio della cassa, sottopone il rendiconto annuale, con i relativi allegati, al Direttore generale, il quale, effettuati i riscontri di competenza, lo presenta all'Autorità entro il 31 marzo successivo al termine dell'esercizio finanziario.
- 3. L'Autorità, esaminati gli atti, delibera l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

# TITOLO II - LA GESTIONE PATRIMONIALE

# Articolo 35

Patrimonio dell'Autorità

1. Il patrimonio dell'Autorità é costituito da beni immobili e mobili, che sono descritti nell'inventario in conformità delle norme contenute nel presente Regolamento di contabilità.

# Articolo 36

# Classificazione dei beni

- 1. I beni dell'Autorità si classificano nelle seguenti categorie:
  - a) mobili, arredi, macchine d'ufficio;
  - b) materiale bibliografico;
  - c) automezzi ed altri mezzi di trasporto;
  - d) strumenti tecnici, attrezzature in genere;
  - e) titoli di credito;
  - f) altri beni mobili.

# Articolo 37

### Inventario dei beni

- 1. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
  - b) il luogo in cui si trovano;
  - c) la quantità o il numero;
  - d) il valore.
- 2. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.
  - I titoli ed i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo é inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.

### Articolo 38

# Carico e scarico dei beni

- 1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal Consegnatario e trasmessi per le opportune registrazioni all'Ufficio di ragioneria. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta da apposita commissione, nominata dal Direttore generale.
- 2. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.
  - L'Ufficio di ragioneria, sulla scorta di detti verbali di scarico, procede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

# Chiusura annuale degli inventari

- 1. Gli inventari sono tenuti aggiornati dal Consegnatario e sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
- 2. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dal Consegnatario, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, all'Ufficio di ragioneria per le conseguenti annotazioni nelle scritture patrimoniali.

### Articolo 40

# Ricognizione dei beni e rinnovo degli inventari

1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari.

# Articolo 41

# Materiali di consumo

- 1. Alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria; stampati, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo provvede il Consegnatario, che si avvale anche di appositi registri analitici.
  - Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni e delle bollette di consegna dei fornitori.
- 2. I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli uffici sono effettuati con le modalità previste dal successivo articolo 57.

# TITOLO III - I CONTRATTI

# Articolo 42

# Norme generali

- 1. Agli acquisti, alle forniture, alle vendite, ai lavori, alle locazioni ed ai servizi in genere, necessari per il funzionamento dell'Autorità, si provvede mediante contratti stipulati con l'aggiudicatario prescelto a seguito di gare aventi normalmente la forma della licitazione privata e dell'asta pubblica (procedura aperta), nonché dell'appalto concorso (procedura ristretta).
- 2. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stessa deve essere valutata in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, enunciati nella lettera di invito o nell'avviso d'asta in caso di licitazione privata o di asta pubblica, e nella lettera di invito o nel bando di gara per l'appalto concorso, quali, a titolo esemplificativo : il valore tecnico o professionale, il prezzo derivante da stima analitica, il termine di

- esecuzione e di consegna, la qualità, il carattere funzionale, il servizio e l'assistenza successivi alla vendita o alla fornitura della prestazione.
- 3. E' fatta salva la scelta di criteri diversi da parte dell'Autorità. Per quanto concerne l'appalto concorso è facoltà dell'Autorità chiedere per i progetti, i lavori e le prestazioni ritenuti più aderenti alle esigenze che hanno motivato la gara, ulteriori precisazioni o integrazioni ai fini della proposta di aggiudicazione.

# Articolo 42 bis

# Trattativa privata

- 1. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata) nei limiti di importo e secondo le nrome stabilite dalla vigente legislazione sulla base di motivata determinazione dell'Autorità, in modo conforme ai principi dell'autonomia contabile e amministrativa.
- 2. La trattativa privata è ammessa e prevista:
  - a) quando la pubblica gara sia andata deserta o non sia stata aggiudicata per qualsiasi motivo, oppure quando si abbiano fondate prove per ritenere che ove fosse esperita andrebbe deserta;
  - b) per l'acquisto di beni o servizi la cui produzione o fornitura siano coperte da privativa industriale;
  - c) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola ditta può fornire o eseguire con i requisiti professionali e tecnici ed il grado di perfezione ed affidabilità richiesti;
  - d) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, speciali analisi economiche, giuridiche e legali, tecniche e finanziarie, nonché per l'affidamento di controlli e ispezioni, a persone, ditte o istituzioni aventi alta, comprovata e documentata competenza;
  - e) per la locazione attiva e passiva, l'acquisto e la permuta di immobili con parere di congruità o di periti competenti in materia;
  - f) quando trattasi di appalti di servizi di importo non superiore a euro 200.000 (duecentomila);
  - g) nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza, debitamente motivata, non compatibile con i termini imposti dalla altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte dell'Autorità (in tal caso il contratto deve essere concluso per l'importo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza);
  - h) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture o prestazioni di servizi destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori o prestatori di servizi costringesse l'Autorità ad acquistare beni o servizi differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità;
  - i) per lavori o prestazioni complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per completamento dei

- lavori o delle prestazioni e il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;
- j) in ogni caso in cui ricorrano circostanze del tutto speciali ed eccezionali, quali problemi di segretezza connessi alla sicurezza e protezione delle informazioni e dei documenti, per le quali non possono essere esperite gare formali.
- 3. Nei casi indicati alle precedenti lettere g) e j) devono essere interpellate per iscritto almeno tre ditte, ove esistano. Un eventuale invito ad un numero inferiore di ditte dovrà essere motivato. Nel caso siano state interpellate più persone o ditte, l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'offerta che risulti migliore sul piano ecnomico o tecnico-economico, dopo aver negoziato i termini del contratto. Nei casi di trattativa privata con unico offerente deve essere espresso un motivato parere di congruità del prezzo offerto supportato, ove possibile, da analisi comparative o analisi di costi.

### Articolo 42 ter

# Spese in economia

- 1. I lavori e le provviste di beni e di servizi con il sistema di economia sono ammessi per le spese continuative di cui al secondo comma dell'articolo 16, nonché per altri lavori, provviste di beni e di servizi non compresi nell'articolo 16 che per loro natura non possono essere eseguiti, né utilmente o convenientemente realizzati con le ordinarie procedure contrattuali, purchè nelle spese in economia l'importo del contratto non sia superiore a euro 60.000 (sessantamila), IVA esclusa.
- 2. Per contratti di importo superiore la scelta del contraente avverrà sulla base di un confronto concorrenziale fra più ditte o fornitori (almeno tre ditte o fornitori) ove esistenti, prevedendo la definizione delle condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità per i difetti di esecuzione e ogni altra clausola ritenuta utile dall'Autorità.
  - In alternativa deve essere dimostrata la congruità dei prezzi, mediante l'acquisizione di pareri di organi tecnici, o in altro modo ritenuto valido dall'Autorità.

# Articolo 43

# Stipulazione del contratto

- 1. Il Direttore generale provvede a tutti gli atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi (ivi incluse la determinazione a contrarre e la stipulazione del contratto) per le spese fisse e continuative di cui al precedente articolo 16 senza limiti di importo e per le altre spese di cui all'articolo 15, nel limite rispettivamente di euro 500.000 (cinquecentomila), ove la scelta del contraente avvenga mediante procedura aperta o procedura ristretta, e di euro 200.000 (duecentomila) nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al di sopra dei predetti limiti è competente l'Autorità.
- 2. Il direttore del Servizio amministrazione e personale, su delega del Direttore generale, provvede a tutti gli atti necessari (ivi inclusa la stipulazione) senza limiti

di importo per le spese fisse e continuative e nel limite rispettivamente di euro 200.000 (duecentomila) per gli acquisti tramite procedura aperta o ristretta e di euro 50.000 (cinquantamila) per gli acquisti tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

- 3. La determinazione a contrarre indica:
  - a) gli scopi che si intendono perseguire;
  - b) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali, nonché le forme da osservare per la sua stipulazione;
  - c) la scelta del procedimento contrattuale e le ragioni che giustificano tale scelta;
  - d) le risorse di bilancio con cui far fronte alla spesa.

Il Direttore generale procede alla stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'Autorità.

Il Direttore del Servizio amministrazione e personale, o altro dirigente all'uopo designato, procede alla stipulazione dei contratti in rappresentanza del Direttore generale entro i limiti di importo fissati al comma 2.

# Articolo 44

# Approvazione dei contratti

1. Gli atti di aggiudicazione ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza, non sono obbligatori per l'Autorità e non sono eseguibili finché non siano stati approvati dal soggetto competente a deliberare il contratto a norma dell'articolo 43.

# Articolo 45

# Collaudo dei lavori e delle forniture

- 1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo nei casi previsti dalle norme di contabilità stabilite dal contratto e ove ne ricorrano le condizioni. Qualora si tratti di lavori o forniture di rilevante importo che comportino una competenza tecnica specifica, è possibile l'intervento di esperti appositamente incaricati.
- 2. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori.

# Articolo 46

# Clausole contrattuali

1. Nel contratto debbono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione.

I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni.

2. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o convenienza da porre in evidenza nella deliberazione di cui al precedente articolo 44.

# TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

# CAPO I - LA RAGIONERIA

### Articolo 47

# Ufficio di ragioneria

1. Nell'ambito del Servizio amministrativo e del personale dell'Autorità é istituito l'Ufficio di ragioneria che sovrintende a tutti gli adempienti di natura contabile connessi con lo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Autorità.

# Articolo 48

# Attribuzioni dell'Ufficio di ragioneria

- 1. L'Ufficio di ragioneria ha, per la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità, le seguenti principali attribuzioni:
  - a) predisporre, sulla base degli elementi forniti dai vari uffici, le proposte per il progetto del bilancio di previsione e, successivamente, per le sue eventuali variazioni;
  - b) tenere le scritture contabili relative ai fatti di gestione;
  - c) compilare il conto riassuntivo delle entrate e delle spese dipendenti dalla gestione del bilancio;
  - d) compilare il conto riassuntivo del patrimonio dell'Autorità, mettendo in evidenza le variazioni che in esso avvengono sia per effetto della gestione del bilancio che per altre cause;
  - e) compilare i conti riassuntivi, concernenti le operazioni di gestione dei fondi speciali;
  - f) predisporre i provvedimenti per i prelevamenti dal "fondo di riserva";
  - g) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa;
  - h) riferire al servizio amministrativo, che ne ha la responsabilità, sulla regolarità della gestione relativa al bilancio e al patrimonio della Autorità;
  - i) vigilare sulla tesoreria, sull'economato e sulla cassa;
  - j) eseguire ogni altro compito di natura amministrativo-contabile, previsto dai regolamenti o ad essa demandato dall'Autorità, ovvero dal Presidente o dal Direttore generale.

# Scritture contabili

- 1. L'Ufficio di ragioneria tiene le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché risultino in ogni loro particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alle entrate, alle spese ed al movimento di casa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni.
- 2. Tali scritture, di natura finanziaria e patrimoniale, sono così costituite:
  - A. Scritture finanziarie comprendenti:
  - a) giornale di cassa, che evidenzia cronologicamente tutti i movimenti di cassa per la successiva concordanza con i dati forniti periodicamente dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria;
  - b) copia mandati (reversali e mandati) a schede mobili, che evidenziano cronologicamente per capitolo, le entrate e le spese nelle fasi della riscossione e del pagamento;
  - c) scritture ausiliarie, che evidenziano le operazioni relative alle ritenute di ogni tipo.
  - B. Scritture patrimoniali comprendenti:
  - a) scritture sistematiche, che evidenziano cronologicamente la rilevazione della consistenza iniziale, delle variazioni e della consistenza finali degli elementi patrimoniali;
  - b) conti riassuntivi a schede mobili, che evidenziano cronologicamente le operazioni concernenti gli elementi patrimoniali della gestione dei fondi speciali.
- 3. Con apposito provvedimento dell'Autorità viene disciplinata l'introduzione di un idoneo sistema di scritture automatizzate.

# CAPO II - LA TESORERIA

# Articolo 50

# Servizio di cassa

1. Al servizio di tesoreria provvede l'Autorità con l'ausilio di un istituto di credito a cui è affidato il servizio di cassa.

### Articolo 51

# Conti correnti bancari

1. Presso l'istituto di credito incaricato del servizio di cassa possono essere accesi uno o più conti correnti bancari di tesoreria.

# Convenzione relativa al servizio di cassa

- 1. Il servizio di cassa viene disimpegnato sulla base di una apposita convenzione stipulata dall'Autorità con l'istituto di credito designato ai sensi del precedente articolo 50.
- 2. La predetta convenzione deve contenere le seguenti principali clausole:
  - a) inizio e durata della convenzione,
  - b) modalità delle riscossioni e pagamenti;
  - c) condizioni per le operazioni di conto corrente;
  - d) procedure di trasmissione dei titoli di entrata e di spesa;
  - e) amministrazione dei titoli e valori in deposito di proprietà dell'Autorità;
  - f) regolazione degli oneri di gestione e servizi ausiliari.

### Articolo 53

# Vigilanza della ragioneria

- 1. L'Ufficio di ragioneria vigila affinché il servizio di cassa si svolga in aderenza alle clausole ed alle condizioni previste nella convenzione di cui al precedente articolo 52.
- 2. A tale fine l'Ufficio ragioneria tiene permanentemente i necessari contatti con l'istituto di credito incaricato ed è tenuto a segnalare al Direttore generale ogni eventuale caso di disservizio per le opportune comunicazioni e direttive da impartire all'istituto stesso.

# CAPO III - CONSEGNATARIO E CASSIERE

### Articolo 54

# Consegnatario e Cassiere

- 1. Le funzioni di Consegnatario e Cassiere sono affidate dall'Autorità a funzionari in servizio presso la stessa che assumono rispettivamente la denominazione di Consegnatario e di Cassiere.
- 2. E' consentito affidare gli incarichi di Consegnatario e Cassiere allo stesso funzionario.
  - Con il provvedimento di assegnazione, vengono anche designati gli impiegati, di qualifica pari o inferiore, incaricati di sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
- 3. Nello svolgimento dei compiti ad essi demandati, il Consegnatario e il Cassiere sono coadiuvati da altri funzionari o impiegati.

Il Consegnatario e il Cassiere sono soggetti alla diretta vigilanza del responsabile dell'ufficio ragioneria, per quanto concerne l'osservanza delle disposizione previste nel titolo secondo del presente regolamento.

# Articolo 55

# Compiti del Consegnatario

- 1. Il Consegnatario ha in consegna i beni immobili in uso all'Autorità e cura, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la manutenzione di essi e dei relativi impianti, assicurandone in ogni momento l'efficienza.
- 2. Cura la conservazione e la distribuzione agli uffici dei mobili, arredi, macchine d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati, ecc. e risponde del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che gli venga affidato.
  - Il Consegnatario ha altresì in consegna i beni mobili in uso o di proprietà dell'Autorità.

### Articolo 56

# Inventari e registri di carico e scarico

- 1. La consegna dei beni mobili di cui all'articolo precedente dovrà essere fatta al Consegnatario in base ad apposito processo verbale.
  - Il Consegnatario deve tenere un inventario generale dei mobili di proprietà della Autorità.
  - Un esemplare di detto inventario è tenuto presso il Consegnatario ed un altro presso l'Ufficio di ragioneria.
- 2. Oltre l'inventario, il Consegnatario deve tenere un libro di carico e scarico degli aumenti e delle diminuzioni dei mobili. Gli scontrini di carico sono emessi in triplice esemplare, uno dei quali rimane al Consegnatario, un altro va trasmesso all'Ufficio di ragioneria ed il terzo va allegato al titolo di spesa.
- 3. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consegnatario trasmette all'Ufficio di ragioneria un prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili che ha in consegna.
  - Per gli oggetti di cancelleria, per la carta e per il materiale di minuto consumo, il Consegnatario deve tenere un registro di carico e scarico. Il carico è determinato con i documenti delle forniture e lo scarico con le dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i materiali.

# Articolo 57

# Richiesta di forniture o lavori

- 1. Le richieste di mobili, arredi, attrezzature, oggetti di cancelleria e di ogni altro materiale custodito in magazzino sono inoltrate al Consegnatario per i conseguenti adempimenti.
- 2. Le richieste di lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli ambienti di lavoro e di riparazione del mobilio, delle macchine ed attrezzature, delle

autovetture, ovvero di acquisto di beni sono inoltrate, previa necessaria istruttoria, al Direttore generale. Questi rilascia la prescritta autorizzazione di spesa. Qualora l'importo dei lavori o degli acquisti superi la propria competenza il Direttore generale rimette la proposta, istruita all'Autorità per la delibera sull'autorizzazione di spesa.

### Articolo 58

# Vigilanza dell'Ufficio di ragioneria

1. Il responsabile dell'Ufficio di ragioneria, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sul Consegnatario deve, almeno una volta per ogni esercizio finanziario, accertare la regolare tenuta del registro di carico e scarico di cui all'ultimo comma del precedente articolo 56 e la corrispondenza di esso con la consistenza dei materiali, apponendo in calce alla dichiarazione di chiusura la propria firma.

# Articolo 59

# Cambiamento del Consegnatario

- 1. In caso di cambiamento del Consegnatario, la consegna dei beni mobili al subentrante ha luogo, previa materiale ricognizione, mediante processo verbale.
- 2. Il responsabile dell'Ufficio di ragioneria accerta la concordanza con le risultanze delle proprie scritture. Riconosciuta la concordanza o stabilità, occorrendo, con ordini di carico e scarico, gli esemplari dell'inventario e del giornale degli aumenti e delle diminuzioni sono controfirmati dal responsabile dell'Ufficio di ragioneria, dal Consegnatario cessante e da quello subentrante
  - Per gli oggetti di cancelleria, la carta ed il materiale di minuto consumo deve procedersi ad un accertamento simile a quello indicato nel primo comma del precedente articolo 56.
- 3. Il verbale di passaggio di gestione è compilato in cinque esemplari originali da consegnare: uno al Direttore generale, uno al responsabile del servizio provveditorato, uno al responsabile dell'Ufficio di ragioneria ed i rimanenti ai due Consegnatari, il cessante ed il subentrante.

### Articolo 60

# Compiti del Cassiere

 Il Cassiere riceve, all'inizio di ogni esercizio ed eventualmente all'inizio della sua gestione, un fondo di cassa non superiore a euro 60.0000 (sessantamila), con il quale far fronte al pagamento di spese urgenti di lieve entità e degli acconti per missioni. 2. Il Cassiere non può impiegare i fondi messi a sua disposizione per usi diversi da quelli cui sono destinati, incorrendo, altrimenti, in sanzioni pecuniarie e disciplinari.

Il Cassiere non può ricevere in custodia denaro o altri valori di proprietà privata.

# Articolo 61

# Pagamenti del Cassiere

- I pagamenti da effettuarsi utilizzando il fondo di cui all'articolo precedente debbono
  essere autorizzati dal Direttore generale, o da un suo delegato.
  Dai pagamenti sopraindicati sono esclusi quelli relativi a competenze del personale,
  fatta eccezione per acconti di spese di viaggio e indennità di missione, nonché per
  anticipazioni occorrenti per spese di rappresentanza.
- 2. Il Cassiere deve curare sollecitamente il pagamento delle somme dovute agli interessati per le quali gli sia pervenuta la relativa autorizzazione. Deve, altresì, accertare, sotto la propria responsabilità e con i mezzi che ritiene idonei, l'identità delle persone che debbono riscuotere le predette somme.

# Articolo 62

# Delega per la riscossione di stipendi e di altri assegni

1. Il Cassiere può riscuotere e dare quietanza degli stipendi ed altri assegni spettanti al personale dipendente, sulla base di deleghe da essi rilasciate.

# Articolo 63 Custodia del denaro e dei valori

- 1. Il denaro e gli altri valori debbono essere custoditi in cassaforte.
- 2. Gli oggetti e i valori di proprietà, che l'autorità ritenesse di affidare al Cassiere, saranno da questi ricevuti dietro ordine scritto del Direttore generale o di un suo delegato e vistato dal responsabile dell'ufficio di ragioneria o da un suo delegato. La cessazione della custodia dovrà essere eseguita con le stesse modalità.

# Articolo 64

### Scritture di cassa

1. Il Cassiere deve compilare giornalmente la situazione di cassa su apposito modulo e trasmettere un esemplare all'Ufficio di ragioneria. Il Cassiere deve tenere un registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa ad esso affidate. Nel predetto registro sono annotate le operazioni, non appena compiute e senza alcuna esclusione, in modo che risulti in ogni momento l'effettivo fondo di cassa esistente. Il registro è chiuso al termine di ogni giornata.

2. Tutti i registri tenuti dal Cassiere sono a pagine numerate e devono essere munite, prima che ne sia fatto uso, del bollo tondo dell'Autorità e del visto del responsabile dell'Ufficio di ragioneria.

Alla fine di ogni trimestre il Cassiere deve inviare all'Ufficio di ragioneria il rendiconto delle spese sostenute, con i relativi documenti giustificativi.

# Articolo 65

# Verifiche di cassa

- 1. Il responsabile dell'Ufficio di ragioneria deve eseguire, almeno una volta nel corso di ogni trimestre, una verifica alla cassa e alle scritture tenute dal Cassiere, un'altra alla fine di ogni esercizio, e sempre nel caso di cambiamento della gestione. Oltre alla constatazione del denaro, la verifica deve estendersi a tutti i valori affidati al Cassiere.
- 2. Di ogni verifica à redatto un processo verbale, in tre originali, dei quali uno à trasmesso al Direttore generale, uno al responsabile dell'Ufficio di ragioneria ed uno è trattenuto dal Cassiere. In caso di cambiamento di gestione viene redatto un quarto esemplare per il Cassiere subentrante.

# CAPO IV - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

# Articolo 66

# Mancanza, assenza o impedimento del Direttore generale

1. In mancanza, assenza o impedimento del Direttore generale, l'Autorità dispone con provvedimento scritto che le funzioni attribuite al Direttore generale dagli articoli 6, 11,12,15,17,20,22,38,43,48,53,57,59,61, 63 e 65 siano esercitate per il tempo necessario da un funzionario o dirigente.

### Articolo 67

# Collegio dei revisori dei conti

- 1. E' costituito il Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente e da due Membri. Il Presidente e i Membri del medesimo Collegio, nominati con delibera dell'Autorità tra i magistrati della Corte dei conti e i professori universitari di ruolo in contabilità pubblica o discipline similari, in servizio o in quiescenza, ovvero tra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti, durano in carica quattro anni dalla data di assunzione dell'incarico e non possono essere rinnovati.
- 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina il compenso del Presidente e dei Membri del Collegio.

# Articolo 67 bis

# Funzioni del Collegio dei revisori dei conti

- 1. Al fine di assicurare il corretto ed efficace impiego delle risorse per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Collegio dei revisori dei conti:
  - a) verifica la legittimità e la regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Autorità;
  - b) controlla, almeno una volta ogni tre mesi, gli atti relativi alla gestione finanziaria e alla gestione patrimoniale dell'Autorità e i contratti;
  - c) effettua, anche a campione, accertamenti sugli atti relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità.
- 2. Con riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto annuale dell'Autorità, il Collegio dei revisori dei conti:
  - a) esprime un parere per l'Autorità sul progetto di bilancio di previsione predisposto dal Direttore generale;
  - b) predispone una relazione sul rendiconto annuale compilato dal responsabile dell'Ufficio ragioneria ponendo in evidenza criteri e modalità adottati per l'impiego delle risorse.
  - La relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto annuale viene predisposta anche ai fini di cui all'articolo 2, commi 38 e 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- 3. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti convoca le riunioni, di cui viene tenuto verbale. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti del Collegio.

### Articolo 68

# Disposizione transitoria

1. Fino all'entrata in funzione del Direttore generale e dei titolari degli altri uffici dell'Autorità a cui sono attribuite competenze del presente regolamento queste ultime sono esercitate dai funzionari nominati con apposita delibera dell'Autorità.

# Articolo 69

# Esercizio transitorio

- 1. Il primo esercizio finanziario decorre dall'11 novembre1996 e si conclude il 31 dicembre 1997.
- 2. Il bilancio di previsione viene approvato entro il 15 dicembre 1996.

# Allegato n. 1

# Schema dei conti

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Valori in migliaia
I			ENTRATE CORRENTI	
	I		Vendita di beni e servizi	
			Totale categoria I	
	II		Trasferimenti	
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità (legge 481)	
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	
			Totale categoria II	
	III		Redditi patrimoniali	
		102	Interessi attivi	
			Totale categoria III	
	IV		Entrate diverse	
			Totale categoria IV	
			TOTALE TITOLO I	

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Valori in migliaia
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	V		Alienazione di beni patrimoniali	
			Totale categoria V	
	VI		Prelievo dai fondi speciali	
			Totale categoria VI	
			TOTALE TITOLO II	
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	
	VII		Partite di giro e contabilità speciali	
		105	Recupero anticipazioni al cassiere	
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	
			Totale categoria VII	
			TOTALE TITOLO III	

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Valori in migliaia
I			SPESE CORRENTI	
1			SI ESE CORRENTI	
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	
			Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	
		112	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	
			Totale categoria I	
	II .		Personale in attività di servizio	
	11	115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	
			Totale categoria II	
	777			
	III	107	Personale in quiescenza	
		-	Accantonamento indennità di fine rapporto	
	1	126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	
			Totale categoria III	

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Valori in migliaia
	IV		Acquisto di beni e servizi	
	17	130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese	
		131	trasporto)  Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi	
		132	Canoni di locazione	
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di	
			sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza	
			tecnica per i sistemi informatici	
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	
			Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	

Valori in migliaia

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Valori in migliaia
II			SPESE IN CONTO CAPITALE	
	VII		Costituzione di fondi	
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	
			Totale categoria VII	
	VIII		Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche	
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnicoscientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la Biblioteca	
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità	
			Spese per opere di ripristino e trasformazione	
			Totale categoria VIII	
			TOTALE TITOLO II	

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Valori in migliaia
				mgnaia
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	
	IX		Partite di giro e contabilità speciali	
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione	
			di anticipi al personale inviato in missione	
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	
			Totale categoria IX	
			TOTALE TITOLO III	

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Valori in migliaia
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	
			TITOLO I ENTRATE CORRENTI	
			Categoria I - Vendita di beni e servizi	
			Categoria II - Trasferimenti	
			Categoria III - Redditi patrimoniali	
			Categoria IV - Entrate diverse	
			Totale titolo I	
			TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
			TITOLO III PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	
			TITOLO I SPESE	
			Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	
			Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	
			Categoria III - Spese per personale in quiescenza	
			Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	
			Categoria V - Trasferimenti	
			Categoria VI - Somme non attribuibili	
			Totale titolo I	
			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	
			TITOLO III SPESE E PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	